

COMUNE DI CALASCIBETTA
PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

**REGOLAMENTO SUL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON
CONDUCENTE**

Approvato con delibera di C.C. n.16 del 09/04/2002

I n d i c e

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1 Definizione e disciplina del servizio

Art. 2 Servizi complementari e integrativi

Capo II

Condizioni di esercizio

Art. 3 Autorizzazione per l'esercizio del servizio

Art. 4 Divieti ed obblighi

Art. 5 Forme giuridiche di esercizio

Art. 6 Ambito operativo territoriale

Capo III

L'autorizzazione per l'esercizio del servizio

Sezione I

Acquisizione dell'autorizzazione

Art. 7 Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione

Art. 8 Impedimenti soggettivi

Sezione II

Modalità per il rilascio dell'autorizzazione

Art. 9 Determinazione degli organici

Art.10 Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

Art.11 Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

Art.12 Commissione di Concorso

Art. 13 Attività della commissione di concorso e valutazione dei titoli

Art.14 Presentazione delle domande

Art.15 Materie d'esami

Art.16 Titoli di preferenza

Art.17 Contenuti del bando di concorso

Art.18 Rilascio dell'autorizzazione

Sezione III

Validità e trasferibilità dell'autorizzazione

Art.19 Validità dell'autorizzazione

Art.20 Trasferibilità dell'autorizzazione per atto tra vivi

Art.21 Trasferibilità dell'autorizzazione per causa di morte

Capo IV

L'esercizio del servizio

Art.22 Caratteristiche delle autovetture

Art.23 Riconoscibilità delle autovetture

Art.24 Inizio del servizio
Art.25 Tariffe
Art.26 Stazionamento
Art.27 Trasporto disabili
Art.28 Collaborazione familiare

Capo V

Obblighi e divieti del conducente

Art.29 Obblighi del conducente
Art.30 Atti vietati al conducente
Art.31 Atti vietati agli utenti del servizio

Capo VI

Vigilanza e sanzioni

Art.32 Addetti alla vigilanza
Art.33 Sanzioni e diffida
Art.34 Sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie
Art.35 Sospensione dell'autorizzazione
Art.36 Revoca dell'autorizzazione
Art.37 Decadenza dell'autorizzazione
Art.38 Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

Capo VII

Disposizioni finali

Art.39 Disposizioni finali

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Definizione e disciplina del servizio

Il servizio di noleggio con conducente è un autoservizio pubblico non di linea avente lo scopo di soddisfare le esigenze di una utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

Il servizio di noleggio con conducente e autovettura nell'ambito del territorio del comune di Calascibetta, è disciplinato dalle norme legislative vigenti e dalle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 2

Servizi complementari e integrativi

Gli autoveicoli in servizio di noleggio con conducente possono essere impiegati per l'espletamento di servizi complementari e integrativi rispetto al trasporto pubblico di linea nei modi stabiliti dall'Amministrazione comunale.

Capo II

Condizioni di esercizio

Art. 3

Autorizzazione per l'esercizio del servizio

L'esercizio del servizio di noleggio con conducente e autovettura è subordinato alla titolarità di una specifica autorizzazione rilasciata a persona fisica dal Comune e viene svolto con autoveicoli muniti di carta di circolazione e di copertura assicurativa per tale servizio.

Ogni autorizzazione consente l'immatrico-lazione di un solo autoveicolo ed è strettamente individuale.

Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio del servizio sono imputabili unicamente al titolare della stessa e al suo collaboratore familiare.

Art. 4

Divieti ed obblighi

In capo ad uno stesso soggetto è vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi. E' invece ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente nei Comuni ove esiste il servizio di taxi.

L'autorizzazione e il certificato di iscrizione a ruolo di cui all'art.6 della legge n.21/92, devono trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti e, se richiesti, esibiti agli organi di vigilanza.

Il titolare dell'autorizzazione può avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di un familiare nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 21/92, dalla L.R. n. 29/96, e ulteriori modificazioni e integrazioni, nonché dal presente regolamento.

Art. 5

Forme giuridiche di esercizio

I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente al fine del libero esercizio della propria attività, possono:

- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente l'attività.

Art. 6

Ambito operativo territoriale

Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali.

Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio è effettuato con partenza dal territorio comunale per qualunque destinazione.

Il prelevamento fuori dal territorio comunale è effettuato solo nel caso in cui il vettore venga espressamente richiesto dal cliente.

Capo III

L'autorizzazione per l'esercizio del servizio

Sezione I

Acquisizione dell'autorizzazione

Art. 7

Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione per l'esercizio del servizio può essere rilasciata ai cittadini italiani od equiparati, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art.6 della legge 15 gennaio 1992 n.21;
- b) essere esente dagli impedimenti soggettivi al rilascio del titolo di cui al successivo art.8 comma 1;
- c) essere proprietario o comunque possedere la disponibilità in leasing del mezzo per il quale sarà rilasciata l'autorizzazione di esercizio;
- d) avere la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa presso la quale gli autoveicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza;
- e) non avere trasferito altra autorizzazione nei cinque (5) anni precedenti;
- f) non essere titolari di licenza taxi o di autorizzazione noleggio con conducente rilasciata da altro Comune;
- g) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge.

Art. 8

Impedimenti soggettivi

Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio o la titolarità dell'autorizzazione:

- a) l'essere incorso in condanne definitive per reati che comportano l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi:
 - 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione);
 - 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche (antimafia);
 - 13 settembre 1982 n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);
- c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
- d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;
- e) l'essere incorsi in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due (2) anni e salvi i casi di riabilitazione.

Nei casi di cui al comma 1) lettere b) ed e) il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.

Il verificarsi successivo in capo al titolare degli impedimenti di cui al presente articolo comporta la decadenza dal titolo.

Sezione II ***Modalità per il rilascio dell'autorizzazione***

Art. 9

Determinazione degli organici

Le autorizzazioni da rilasciare vengono stabilite in numero di 2, con automezzo con massimo 9 posti compreso il conducente.

Nel numero delle autorizzazioni così come determinato dal precedente comma, devono essere ricomprese quelle già operanti alla data di approvazione del presente regolamento.

Art. 10

Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate a seguito di pubblico concorso, previa pubblicazione di apposito bando, in favore dei soggetti iscritti al ruolo dei conducenti di cui all' art. 6 della legge n. 21/92 fino a copertura dell'organico determinato ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento.

Qualora si verifichi, per qualsiasi motivo, una vacanza nell'organico del servizio, si procede ad indire il relativo concorso, entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni.

Il bando di concorso è pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune.

Art. 11

Commissione Consultiva Comunale per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione del servizio.

Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento, il Sindaco provvede, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina di una Commissione, presieduta dal Sindaco così composta:

- 1) Dirigente dell'area competente;
- 2) Comandante della Polizia Municipale;
- 3) n. 2 rappresentanti designati dalle associazioni di categoria dei noleggiatori maggiormente rappresentative a livello nazionale, presenti a livello locale;
- 4) n. 1 consigliere comunale di maggioranza
- 5) n. 1 consigliere comunale di minoranza
- 6) n. 1 rappresentante consumatori

Le funzioni di segretario sono svolte dal dipendente comunale responsabile dell'ufficio commercio. La Commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno. Il Presidente è tenuto altresì a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno quattro dei suoi componenti. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.

La Commissione consultiva comunale svolge un ruolo propositivo nei confronti degli organi comunali in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea ed esprime pareri sulle modifiche regolamentari.

La Commissione comunale resta in carica per tutta la durata del mandato conferito al Sindaco.

Art. 12

Commissione di Concorso

Il Sindaco nomina la commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni di noleggio con conducente.

La Commissione di concorso è composta da tre dipendenti comunali appartenenti alla categoria D del C.C.N.L., fra cui il Dirigente dell'area responsabile del settore attività produttive e il Comandante della Polizia Municipale.

Le funzioni di segretario sono svolte dal dipendente comunale responsabile dell'Ufficio Commercio.

Art. 13

Attività della commissione di concorso e valutazione dei titoli

La commissione di concorso valuta la regolarità delle domande di ammissione, redige il relativo elenco dei candidati ammessi che è successivamente affisso all'Albo Pretorio del Comune e nei locali ove si svolgono le sedute.

La data dell'esame è pubblicizzata mediante comunicazione da affiggersi all'albo comunale.

La commissione si pronuncia sull'ammissibilità delle domande prima di procedere alla valutazione dei titoli.

Ai titoli che concorrono alla formazione della graduatoria finale è attribuito il seguente punteggio:

a) laurea: **punti 4**;

b) diploma di maturità: **punti 3**;

d) periodi di servizio prestati in qualità di dipendente o collaboratore familiare presso un'impresa che gestisce il noleggio con conducente:

punti 1 a semestre fino ad un massimo di punti 6;

e) residenza nel Comune di Calascibetta del richiedente **punti 2**.

Art. 14

Presentazione delle domande

Le domande per l'assegnazione dell'autorizzazione per il servizio di NCC devono essere redatte in carta semplice presentate direttamente o a mezzo raccomandata A/R e diretta allo SUAP di questo Comune.

Ogni ditta può presentare domanda per una sola autorizzazione. Non vengono accolte le domande presentate o spedite oltre il termine stabilito.

Nell'istanza il candidato, oltre ad indicare le generalità, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza e la residenza dovrà dichiarare:

a) di essere iscritto nel ruolo dei conducenti (art.6 legge 21/92);

b) i titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dal presente regolamento;

c) i titoli che concorrono alla formazione del punteggio finale attribuito ad ogni candidato;

d) di non essere affetti da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.

Art. 15

Materie d'esame

L'esame prevede lo svolgimento di una prova orale.

Le materie di esame per l'assegnazione dell'autorizzazione riguardano:

1) conoscenza del regolamento comunale d'esercizio;

2) conoscenza di toponomastica locale e dei principali luoghi o siti storici del comune;

3) elementi di diritto civile, commerciale, sociale e fiscale la cui conoscenza è necessaria per l'esercizio della professione;

4) elementi di deontologia professionale.

Alla prova orale è assegnato un massimo di **punti 6**.

Risulterà idoneo il candidato che supererà la prova con un punteggio minimo di **punti 3**.

A ciascuna delle discipline di cui ai punti 1-4 del comma 2 del presente articolo è attribuito un punteggio massimo di **punti 1,5**.

Art. 16 **Titoli di preferenza**

A parità di punteggio costituiscono titoli di preferenza:

- il carico familiare;
- la minore età.

Art. 17 **Contenuti del bando di concorso**

Il bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) il numero delle autorizzazioni da assegnare;
- b) requisiti per la partecipazione al concorso;
- c) indicazione del termine per la presentazione della domanda e modalità di inoltro della stessa;
- d) schema di domanda per la partecipazione al concorso;
- e) elencazione delle eventuali prove di esame;
- f) elencazione dei titoli oggetto di valutazione;
- g) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli.

Art. 18 **Rilascio dell'autorizzazione**

La Commissione di cui all'art. 11 provvede a redigere la graduatoria di merito della quale la Giunta Municipale prende atto.

Il responsabile del servizio, entro venti giorni dalla stesura della graduatoria di merito, dà formale comunicazione agli interessati, e accerta il possesso dei requisiti di cui agli artt. 7 e 8 comma 1, degli eventuali titoli preferenziali di cui all'art. 15, nonché dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione nel registro delle ditte presso la CCIAA per le imprese già esercenti l'attività;
- b) possesso dei titoli previsti per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
- c) titolo di proprietà o comunque certificazione comprovante la piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo per il quale è rilasciata dal Comune l'autorizzazione di esercizio;
- d) di avere la sede o la disponibilità di rimesse e spazi adeguati a consentire il ricovero dei mezzi e la loro ordinaria manutenzione nel Comune;
- e) certificazione di omologazione del mezzo per il trasporto di soggetti portatori di handicap, solo per coloro che partecipano all'assegnazione delle autorizzazioni per il trasporto disabili;
- f) dichiarazione attestante il non trasferimento di precedente autorizzazione da almeno 5 anni.

Le autorizzazioni sono rilasciate dal Responsabile del Servizio entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione suddetta, qualora riscontrata regolare.

Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione:

- a) l'essere incorsi in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del C.P.;
- b) l'essere stati sottoposti a misure di prevenzione con sentenza passata in giudicato;
- c) l'essere incorsi nel quinquennio precedente in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio anche se da parte di altri comuni;
- d) l'essere incorsi in una o più condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente non superiore ai 2 anni, salvo i casi di riabilitazione.

Sezione III

Validità e trasferibilità dell'autorizzazione

Art. 19

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione di esercizio ha validità illimitata. I titolari, entro il 31/12 di ogni anno sono tenuti a presentare all'Ufficio comunale competente, una dichiarazione di prosecuzione di attività contente la sussistenza e la validità di tutti i requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione.

Il titolare, o il collaboratore familiare, nella comunicazione di prosecuzione di attività, devono dichiarare la permanenza dei requisiti di cui agli artt.7 e 8 comma 1.

Qualora gli autoveicoli non siano rispondenti ai requisiti di sicurezza previste dalle norme del Codice della Strada ed alle caratteristiche previste dal presente regolamento, l'Ufficio comunale competente può concedere una proroga non inferiore a trenta giorni e non superiore a 90 giorni per l'adeguamento.

Qualora gli autoveicoli si dimostrino in condizioni assolutamente inidonee allo svolgimento del servizio oppure non si sia provveduto alla comunicazione di prosecuzione dell'attività, il responsabile del servizio procede alla sospensione dell'autorizzazione, fino all'ottemperanza di quanto previsto.

Trascorsi 180 giorni dall'inizio del provvedimento di sospensione senza che il titolare abbia adempiuto alle prescrizioni, si applicano le disposizioni di cui al capo VI del presente regolamento.

Art. 20

Trasferibilità dell'autorizzazione per atto tra vivi

L'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente è trasferita su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'art.6 della legge n. 21/96 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare di autorizzazione da cinque anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

Il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente Ufficio comunale.

Qualora il titolare provveda personalmente alla guida dell'autovettura, l'inabilità permanente o l'inidoneità al servizio devono essere documentate con certificato rilasciato dall'Ufficio del medico legale presso la A.S.L. di appartenenza e trasmesso entro 5 giorni all'Ufficio comunale competente.

Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione dovrà essere richiesto, pena la decadenza, entro 1 anno dalla data del rilascio del certificato dalla A.S.L.

Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico, e non può esserne acquisita altra se non dopo 5 anni dal trasferimento della prima.

Art. 21

Trasferibilità dell'autorizzazione per causa di morte

In caso di morte del titolare l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti.

Gli eredi devono comunicare, al competente Ufficio comunale che ha rilasciato il titolo, il decesso entro sei mesi dal verificarsi dell'evento.

La comunicazione deve altresì indicare la volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, in possesso dei requisiti prescritti, di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. In tal caso si rende necessaria, da parte di tutti gli aventi diritto, la produzione della rinuncia scritta a subentrare nell'attività; la sottoscrizione delle suddette dichiarazioni deve essere autenticata nelle forme di cui al DPR 28/12/2000 n. 445.

Capo IV

L'esercizio del servizio

Art. 22

Caratteristiche delle autovetture

Nel rispetto della vigente normativa, il servizio è esercitato con autovetture aventi caratteristiche rispondenti alle esigenze del servizio stesso ed è facoltà dell'Amministrazione Comunale dettare prescrizioni al riguardo.

Le autovetture adibite al servizio devono:

- essere dotate di tutti gli strumenti e i dispositivi previsti dalla disciplina sulla circolazione stradale;
- essere collaudate per non meno di cinque posti, autista compreso;
- essere munite di marmitta catalitica se immatricolate a partire dall'1/1/1992;
- essere dotati di contachilometri parziale azzerabile.

Tutte le nuove autovetture adibite al servizio noleggio con conducente devono consentire il trasporto dei supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap (stampelle, carrozzelle pieghevoli e simili).

In caso di sostituzione dell'autovettura, il titolare deve comunicare all'Ufficio comunale competente le caratteristiche e gli estremi identificativi della nuova autovettura che intende adibire al servizio noleggio con conducente.

L'Ufficio, annotata la rispondenza del mezzo alle caratteristiche della vigente normativa, autorizza preventivamente la sostituzione rilasciando apposito nulla osta per le operazioni di collaudo a servizio noleggio con conducente.

Art. 23

Riconoscibilità delle autovetture

Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono esporre all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "Noleggio" e sono dotati di una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile, dello stemma comunale e del numero dell'autorizzazione. La forma di detti contrassegni è stabilita dall'Amministrazione comunale.

L'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie sulle autovetture, deve essere conforme alle prescrizioni indicate dal Codice della Strada e dal vigente regolamento comunale sulla pubblicità.

Art. 24

Inizio del servizio

Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 90 giorni dal rilascio o dalla volturazione del titolo.

Qualora detto titolare per gravi e comprovati motivi di salute, inseriti al momento del rilascio dell'autorizzazione, non possa attivare la stessa entro il termine previsto, tale termine potrà essere prorogato di ulteriori 90 giorni.

Art. 25

Tariffe

Il corrispettivo del trasporto è direttamente concordato tra l'utenza e il vettore in base ai criteri determinati con Decreto del Ministero dei trasporti.

Art. 26

Stazionamento

Lo stazionamento degli autoveicoli avviene esclusivamente all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali gli autoveicoli sostano.

Art. 27

Trasporto disabili

Il conducente ha l'obbligo di prestare l'assistenza necessaria durante tutte le fasi del trasporto ai soggetti disabili e del trasporto degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità. Tale obbligo non opera nei casi in cui è chiaramente riconosciuta necessaria la presenza di un accompagnatore.

Art. 28

Collaborazione familiare

Per lo svolgimento del servizio i titolari di autorizzazione possono avvalersi della collaborazione di familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado), purché in possesso dei requisiti di cui agli artt.7 e 8 comma 1 e iscritti al ruolo dei conducenti ex art. 6 L.2 1/92.

Il rapporto tra il titolare di autorizzazione ed il collaboratore familiare deve essere conforme a quanto previsto dall'art. 230/bis del Codice Civile.

Il collaboratore familiare deve prestare la propria opera in modo continuativo e prevalente, con esclusione di prestazioni di lavoro subordinato al di fuori dell'impresa familiare incompatibile con il regolare svolgimento del servizio.

La documentazione richiesta è la seguente:

- a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi nello svolgimento del servizio del disposto di cui all'art.10 comma 4 della legge n. 21/92 ed ulteriori modifiche ed integrazioni;
- b) dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal collaboratore familiare attestante il possesso dei requisiti previsti dagli artt.7 e 8 comma 1 del presente regolamento.

L'ufficio che ha rilasciato il titolo, esaminata la documentazione, ne riporta nota sulla autorizzazione.

Capo V

Obblighi e divieti del conducente

Art. 29

Obblighi del conducente

Nell'esercizio della propria attività il conducente ha l'obbligo di:

- a) comportarsi con correttezza, civismo, e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;

- b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare dell'art.593 del Codice Penale;
- c) comunicare entro 10 giorni all'Ufficio comunale competente le eventuali variazioni anagrafiche, le modifiche ai dati identificativi o funzionali dell'autoveicolo nonché l'eventuale variazione dell'indirizzo della rimessa.
- d) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza l'autoveicolo;
- e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo sia impossibilitato a portare a termine il trasporto dell'utente, per avaria o incidente;
- f) custodire gli oggetti dimenticati dai clienti all'interno dell'autoveicolo;
- g) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo dell'autoveicolo con particolare riguardo al contachilometri;
- h) rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti) salvo cause di forza maggiore;
- i) ricondurre gli autoveicoli nella rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto.

Art. 30

Atti vietati al conducente

Nell'esercizio della propria attività al conducente è vietato:

- a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio;
- b) portare animali propri in vettura;
- c) interrompere la corsa di propria iniziativa. La corsa può interrompersi in caso di esplicita richiesta del committente o nei casi di accertata forza maggiore e di evidenti pericoli;
- d) richiedere compensi aggiuntivi rispetto al corrispettivo concordato, maggiorato degli eventuali supplementi;
- e) manomettere il contachilometri o effettuare il servizio con il contachilometri guasto;
- f) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza dell'apposito vano bagagli;
- g) rifiutare il trasporto dei supporti (stampelle e simili) e delle carrozzelle pieghevoli necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap;
- h) fumare o mangiare durante l'espletamento del servizio;
- i) effettuare il trasporto di soli oggetti o merci.

Art. 31

Atti vietati agli utenti del servizio

Agli utenti del servizio dell'autoveicolo è fatto divieto di:

- a) fumare;
- b) aprire la portiera dalla parte della corrente del traffico;
- c) insudiciare o deteriorare l'autovettura e le sue apparecchiature;
- d) gettare oggetti sia da fermi che in movimento;
- e) pretendere il trasporto di animali domestici senza l'assenso del conducente e senza avere adottato, d'intesa con il conducente, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento degli autoveicoli;
- f) pretendere il trasporto di merci o altro materiale, diverso dal bagaglio al seguito.

Capo VI

Vigilanza e sanzioni

Art. 32

Addetti alla vigilanza

La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla Polizia Municipale di Calascibetta ed alle forze dell'ordine.

La sorveglianza sul servizio può essere esercitata, inoltre, dall'Amministrazione Comunale tramite i Funzionari e gli operatori del competente Ufficio comunale muniti di apposita tessera di riconoscimento.

Art. 33

Sanzioni e diffida

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, in via generale, da norme di legge, tutte le violazioni al presente regolamento sono soggette alle sanzioni amministrative di cui ai successivi articoli.

Nel caso in cui l'accertamento delle violazioni alle norme del presente regolamento, non avvenga in via diretta e immediata da parte degli agenti accertatori, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) si contestano all'interessato gli addebiti, dandogli altresì, comunicazione scritta dell'inizio del procedimento per l'accertamento della eventuale infrazione, con l'indicazione del responsabile del procedimento e del termine per la conclusione dello stesso;
- b) l'interessato ha facoltà di presentare memorie scritte o altri documenti e chiedere di essere sentito personalmente, entro 15 giorni dalla notifica della contestazione dei fatti a lui addebitati;
- c) l'ufficio del Comune che ha rilasciato il titolo competente all'accertamento delle violazioni al presente regolamento, esaminata la documentazione, sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, redige apposito verbale, proponendo l'applicazione delle relative sanzioni ovvero l'archiviazione del procedimento.

Il titolare dell'autorizzazione, qualora sia incorso, per la seconda volta nell'arco di un anno in una sanzione prevista dal presente regolamento, è soggetto, altresì, alla diffida da parte dell'amministrazione comunale.

Art. 34

Sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 10 e 113 della legge n. 689/81 e successive modificazioni ed integrazioni e di quanto disposto dagli articoli 106 e 107 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383 si applica una sanzione amministrativa pecunaria, da un minimo di £.100.000 ad un massimo di £.1.000.000 per le seguenti violazioni:

- a) violazione dell'art.4 comma 2, consistente nell'assenza, a bordo del mezzo, dell'autorizzazione e del certificato di iscrizione al ruolo;
- b) violazione dell'art.22, relativa al mancato rispetto delle norme sulla riconoscibilità degli autoveicoli;
- c) violazione degli obblighi di cui all'art.4 consistente nell'esercizio non autorizzato del servizio e nello stazionamento su strada o su area pubblica, allo scopo di contrattare con utenti il trasporto;
- d) violazione dell'art.18, comma 1, relativa al mancato rispetto della norma che impone la vidimazione annuale dell'autorizzazione;

- e) la violazione degli obblighi di cui all'art.28;
- f) mancato rispetto dei divieti di cui all'art.29;
- g) mancata segnalazione di guasti al contachilometri e successivo adeguamento e verifica;
- h) esposizione all'interno o all'esterno dell'autoveicolo di messaggi pubblicitari non autorizzati così come previsto dalla vigente normativa sull'imposta pubblicitaria.

Le sanzioni accessorie sono applicate ai sensi delle disposizioni previste dal Codice della strada e ulteriori modifiche e integrazioni.

Art. 35

Sospensione dell'autorizzazione

L'autorizzazione è sospesa per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:

- a) violazioni di norme del Codice della strada tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
- b) violazione di norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- c) violazione dell'art.18 comma 5 lettera i);
- d) violazione dell'art. 29;
- e) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi di cui agli artt..5 e 27;
- f) violazione delle norme che regolano il trasporto dei disabili così come previste dall'art.26;
- g) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.33;
- h) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio del servizio noleggio con conducente;
- i) essere incorso nell'arco di due anni, nel secondo provvedimento di diffida di cui all'art.32.

Il responsabile del servizio ordina, con proprio provvedimento, il periodo di sospensione dell'autorizzazione, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

A seguito del provvedimento di sospensione dell'autorizzazione, i titoli abilitativi debbono essere riconsegnati all'ufficio comunale competente che dispone il fermo del veicolo con relativa rilevazione chilometrica da effettuarsi sia all'inizio che alla fine del periodo di sospensione, comunicandola all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 36

Revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione viene revocata nei seguenti casi:

- a) violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, della licenza per il servizio taxi con l'autorizzazione per il servizio da noleggio secondo quanto previsto dall'articolo 4 comma 1;
- b) violazione delle norme sulla trasferibilità dell'autorizzazione così come previsto dagli artt.19 e 20;
- c) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio adottati ai sensi dell'art.33;
- d) il titolare non inizi il servizio entro i termini stabiliti dall'art.23;

La revoca viene comunicata all'Ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 37

Decadenza dell'autorizzazione

Si dispone la decadenza dell'autorizzazione, nei seguenti casi:

a) perdita di uno dei requisiti di cui all'art.7;

b) verificarsi di uno degli impedimenti soggettivi di cui all'art.8 comma 1;

c) inottemperanza al provvedimento di sospensione dal servizio.

La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile ed alla Commissione competente per la formazione e la conservazione del ruolo, di cui all'art.6 comma 3 della legge 15 gennaio 1992 n. 21, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 38

Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione.

Capo VII

Disposizioni finali

Art. 39

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge 15 gennaio 1992 n.21, della L.R. n.29 del 6 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le altre norme di legge e di regolamento applicabili in materia.

Dalla data d'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti, deliberazioni ed ordinanze del Comune che siano in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'avvenuta pubblicazione di giorni 15 della delibera consiliare divenuta esecutiva.